

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso *omissis*-2016 proposto da:

DEBITORE

- *ricorrente* -

Contro

BANCA

- *controricorrente* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017
dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che il debitore. propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli, in data 18-1-2016, accogliendo il reclamo della banca., ha annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della L. n. 3 del 2012;
la banca resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che: ai sensi della L. citata art. 12, comma 2, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e seg. c.p.c.);

il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;

in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca;

dunque non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;

Ordinanza, Corte di Cassazione, sezione VI, Pres. Dogliotti – Rel. Terrusi, n.19117 del 01 agosto 2017

questa Corte invero ha già affermato che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);

eguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del **reclamo avverso il provvedimento di omologazione, giacché anche codesto non preclude al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;**

da questo punto di vista, l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo;

il ricorso va quindi definito con pronuncia di inammissibilità;
le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*